QUINDICINALE di CONFAGRICOLTURA BOLOGNA

BOLOGNA AGRICOLA INFORMA

PERIODICO DI INFORMAZIONE PER GLI IMPRENDITORI AGRICOLI

Anno XXVIII n° 17 15 Settembre 2021

IN QUESTO NUMERO

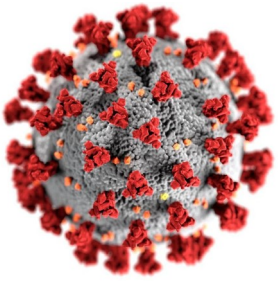
1. **COVID. Lavoratori autonomi con calo di fatturato. Esonero contributivo. Decreto Ministeriale e Circolari I.N.P.S..**
2. **Istituzione Albo Vigneti Eroici o Storici.**
3. **Sblocco dei licenziamenti. Indicazioni operative dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro. Nota INL n. 5186/2021.**
4. **Danni causati da gelate Aprile 2021 – Domande di Contributo.**
5. **Filiere Agricole: esonero contributivo straordinario ex art. 222, c. 2, L. n. 77/2020 – istruzioni I.N.P.S..**
6. **Stoccaggio privato dei vini di qualità.**
7. **Stelle al Merito 2022.**

*****

1) COVID. Lavoratori autonomi con calo di fatturato. Esonero contributivo. Decreto Ministeriale e Circolari I.N.P.S..

Con circolare INPS n. 124 del 6 agosto 2021 e messaggio INPS n. 2909 del 20 agosto 2021, sulla base del Decreto Ministeriale del 17/05/2021, n. 82/2021 (pubblicato il 27 luglio ultimo scorso, sul sito istituzionale del Ministero del Lavoro), sono state specificate le modalità di attuazione della norma attributiva dell'agevolazione contributiva, disciplinata dall'art. 1, c. 21, legge n. 178/2020, da riconoscersi in favore dei lavoratori autonomi e dei professionisti colpiti dalle conseguenze economiche dell'emergenza da COVID-19.

La norma citata, come si ricorderà, contempla l'esonero parziale dal pagamento dei contributi INPS, dovuti per l'anno 2021, dai lavoratori autonomi e professionisti quando iscritti alle gestioni dell'INPS o alle forme obbligatorie di previdenza e assistenza (di cui ai d.lgs. n. 509/1994 e n. 103/1996) gestite dalle casse privatizzate, ciò per i soggetti che nel periodo d'imposta 2019 abbiano registrato un reddito non superiore a 50.000 euro e il cui fatturato/corrispettivi si sia contratto, nell'anno 2020, in misura non inferiore al 33% rispetto all'anno 2019.



Rientrano pertanto nelle previsioni agevolatrici i lavoratori autonomi iscritti alle gestioni INPS di artigiani, commercianti, coltivatori diretti, coloni e mezzadri; sono interessati anche gli iscritti alla gestione separata INPS. Previsto un limite annuo individuale di 3.000 euro.

Il Fondo stanziato per il finanziamento dello sgravio ammonta a 2,5 miliardi di euro (1,5 per i lavoratori autonomi e i professionisti iscritti alle gestioni INPS, 1 per i professionisti iscritti agli altri enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza.

Per il settore agricolo quindi sono interessati all'esonero parziale dei contributi previdenziali INPS i lavoratori autonomi iscritti alla speciale gestione INPS dei coltivatori diretti (CD), coloni e mezzadri (CM), gli imprenditori agricoli professionali (IAP).

Il decreto prevede, per gli operatori dell'agricoltura, alcune specificazioni, di seguito meglio indicate.

Condizioni soggettive

La fruizione dell'esonero di cui si e' detto si applica ai soggetti che, nel periodo d'imposta 2019, abbiano *"un reddito complessivo di lavoro o derivante dall'attività che comporta l'iscrizione alla gestione"* non superiore a 50.000 euro, avuto riguardo ai *"redditi risultanti nella dichiarazione dei redditi Persone fisiche entro il termine di presentazione dell'istanza di esonero, riconducibili alle attività che comportano l'iscrizione alla gestione, compresi i redditi derivanti dalle attività connesse alle attività agricole ai sensi dell'articolo 2135, terzo comma, del codice civile"*.

Il decreto esclude dalla provvidenza di cui si controverte i soggetti i quali svolgano attività di lavoro dipendente (sono ammessi invece i titolari di un contratto di lavoro intermittente senza diritto all'indennità di disponibilità) o titolari di pensione diretta (ammesso l'assegno di invalidità).

L'interessato allo sgravio deve poi dimostrare di aver subito un calo del fatturato o dei corrispettivi nell'anno 2020 non inferiore al 33% rispetto ai redditi dell'anno 2019; deve essere in regola con gli obblighi contributivi (DURC); deve necessariamente provvedere, per poter avere l'accredito della contribuzione sulla propria posizione assicurativa, al pagamento della quota di contribuzione obbligatoria non oggetto dell'esonero; da ultimo l'interessato dovrà rientrare nei limiti massimi comunitari di benefici (225.000 euro per gli operatori agricoli) come stabilito dalla Comunicazione della Commissione europea relativa al «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19» (sezione 3.1).

Modalità di applicazione

il decreto ministeriale in commento stabilisce che il precitato esonero parziale compete, proprio in ragione dei meccanismi di validità elaborati in sede europea, per la contribuzione INPS dovuta per l'anno di competenza 2021 che si verserà con le rate o gli acconti con scadenza al 31 dicembre 2021 (art. 1, comma 1, lettera a), ancorché lo sgravio operi sulla contribuzione di competenza dell'anno 2021; lo sgravio è assegnato al netto di altre agevolazioni o riduzioni delle aliquote di finanziamento della previdenza obbligatoria e non si applica alla contribuzione antinfortunistica INAIL; infine, viene specificato come lo sgravio venga assegnato al titolare della posizione contributiva INPS anche per i soggetti coadiuvanti familiari iscritti alla medesima gestione INPS (unità attiva), sempre nell'ambito per costoro del già richiamato massimale soggettivo di euro 3.000 annui, secondo il decreto in commento (art. 2, comma 2) la somma andrà riparametrata ai mesi di attività della unità attiva avuto riguardo alla quota di contribuzione esonerabile da versare con le rate in scadenza nell'anno 2021.

Per poter accedere al beneficio il decreto prevede che i soggetti interessati dovranno inoltrare all'INPS un'apposita istanza di esonero. Il termine, originariamente previsto dal decreto al 31 luglio, è stato poi fissato più ragionevolmente a fine settembre 2021; l'INPS infatti con successivo messaggio n. 2761 del 29 luglio 2021 , ha comunicato che *"la presentazione della domanda di esonero dovrà avvenire a pena di decadenza entro il giorno 30 settembre 2021, con le modalità che saranno indicate nella circolare di prossima pubblicazione"*.

La misura innanzi illustrata si aggiunge alle altre provvidenze previste per il settore agricolo, nell'ambito della normativa COVID (esonero ex art. 222 legge n.77/2020 dei contributi dovuti dai datori di lavoro appartenenti ad alcune filiere agricole per il primo semestre 2020 ed esonero ex artt. 16 e 16 bis legge n. 176/2020 dei contributi dovuti dai datori di lavoro e dai lavoratori autonomi del settore agricolo per i mesi 11-12/ 2020 – 01/2021).
Restiamo quindi in attesa delle eventuali ulteriori normative applicative INPS utili per concretizzare tutte le procedure per accedere alle citate misure che, ad oggi, sono per la gran parte e di fatto non operative.
mesi 11-12/ 2020 – 01/2021).
Restiamo quindi in attesa delle eventuali ulteriori normative applicative INPS utili per concretizzare tutte le procedure per accedere alle citate misure che, ad oggi, sono per la gran parte e di fatto non operative.
(M. Mazzanti)

*****

2) Istituzione Albo Vigneti Eroici o Storici.



L'art. 7 della Legge 12 dicembre 2016, n. 238 "Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino" ha introdotto le disposizioni per la "Salvaguardia dei vigneti eroici o storici" allo scopo di promuovere interventi di ripristino, recupero, manutenzione e salvaguardia dei vigneti delle aree soggette a rischio di dissesto idrogeologico o aventi particolare pregio paesaggistico, storico e ambientale, denominati **"vigneti eroici o storici"**.

Con D.M. 30 giugno 2020 sono specificati i criteri per l'individuazione dei territori idonei ad essere riconosciuti come tali insieme alle tipologie di intervento attuabili e ai parametri a cui i vigneti devono rispondere, i criteri di priorità per gli interventi nei vigneti eroici o storici, dando alle Regioni il compito di:

- stabilire le modalità per la presentazione delle domande per il riconoscimento di vigneto eroico o storico;
- svolgere le istruttorie e pubblicare l'elenco dei vigneti riconosciuti;
- provvedere allo svolgimento dei controlli degli interventi per i quali sono stati erogati i contributi.

Si considerano **eroici** i vigneti che possiedono almeno una delle caratteristiche individuate al punto 1, oltre ad almeno uno dei requisiti individuati al punto 2:

1. Essere situati in una delle seguenti aree:

- soggette a rischio di dissesto idrogeologico;
- ove le condizioni orografiche creano impedimenti alla meccanizzazione, ovvero:
  i. pendenza media del terreno superiore al 30%
  Ii. altitudine media superiore ai 500 metri s.l.m.
- aventi particolare pregio paesaggistico e ambientale, ai sensi dell'articolo 19 del Piano Paesistico Territoriale Regionale (PTPR), e successivamente i Piani Territoriali di Coordinamento Provinciale (PTCP);
- localizzate su piccole isole.

2. Possedere almeno uno dei seguenti requisiti:

- pendenza media del terreno superiore al 30%;
- altitudine media superiore ai 500 metri s.l.m. ad esclusione dei vigneti situati su altopiano;
- sistemazioni degli impianti viticoli su terrazze e gradoni;
- localizzate su piccole isole.

Si considerano **storici** i vigneti la cui presenza è segnalata in una determinata superficie/particella in data **antecedente al 1960** e che hanno almeno uno dei seguenti requisiti:

A) forme di allevamento tradizionali legate al luogo di produzione, quali:

- Alberata/Piantata con tutori vivi;
- Raggi o Bellussi;
- Semi Bellussi;
- Pergoletta romagnola;
- Alberello;
- Palizzata di Ziano Piacentino.

B) presenza di sistemazioni idraulico-agrarie storiche o di particolare pregio paesaggistico, quali:

- Terrazzamento;
- Ciglionamento;
- Rittochino;
- Cavalcapoggio;
- Girapoggio;
- Spina.

Sono altresì definiti **storici** i vigneti:

a) appartenenti a paesaggi iscritti nel Registro Nazionale dei Paesaggi Rurali di interesse Storico, purché la viticoltura costituisca la motivazione dell'iscrizione e i vigneti presentino le caratteristiche principali dell'iscrizione;

b) afferenti a territori che hanno ottenuto dell'Unesco il riconoscimento di eccezionale valore universale e ove il criterio di iscrizione nella lista dei siti Unesco si riferisca esclusivamente o in modo complementare alla viticoltura;

c) ricadenti in aree oggetto di specifiche leggi regionali o individuate dai piani paesaggistici volte alla conservazione e valorizzazione di specifici territori vitivinicoli.

Può presentare domanda di riconoscimento qualsiasi viticoltore che abbia in conduzione vigneti, coltivati con varietà di uve da vino, qualificabili come **eroici** o **storici**, sulla base delle definizioni precedenti.

Al momento della presentazione della domanda, il richiedente deve:

- risultare iscritto all'Anagrafe regionale delle Aziende Agricole di cui al R.R. n. 17/2003 con fascicolo anagrafico in gestione digitale formalmente corretto e validato;
- aver registrato un indirizzo valido di PEC (posta elettronica certificata) nell'Anagrafe regionale delle Aziende Agricole.

I viticoltori interessati a richiedere l'iscrizione dei vigneti in conduzione nell'elenco regionale dei vigneti eroici o storici presentano apposita domanda di riconoscimento al Servizio Organizzazioni di mercato e sinergie di filiera della Direzione generale Agricoltura, caccia e pesca tramite l'applicativo informatico predisposto per la presentazione delle istanze relative ai procedimenti per la gestione del potenziale viticolo regionale, denominato Applicazione notifiche vitivinicolo (detto SIL_ASS).

Ogni conduttore potrà presentare **una sola domanda per sessione (1 gennaio-31 marzo; 1 aprile-30 giugno; 1 luglio-30 settembre; 1 ottobre-31 dicembre)** per il 2021 la scadenza del 30 settembre è

prorogata al 15 ottobre. Nel caso in cui un conduttore presenti più di una domanda, verrà istruita solo la prima domanda presentata seguendo l'ordine cronologico, mentre le successive domande verranno respinte.

È possibile presentare rinuncia tramite l'Applicazione notifiche vitivinicolo (SIL_ASS) o nel caso in cui la rinuncia avvenga durante il periodo istruttorio, è necessario inviare l'istanza di rinuncia tramite PEC all'indirizzo **agrapa@postacert.regione.emilia-romagna.it**.

Al momento di presentazione della domanda deve essere scelto se il riconoscimento è per un vigneto eroico o un vigneto storico o per ambedue e devono essere selezionate le UNAR per cui si chiede il riconoscimento tra quelle già presenti nello schedario viticolo.

La domanda, compilata in ogni sua parte, deve essere protocollata a sistema allegando la seguente documentazione:

a) un unico file PDF contenente almeno 4 foto attuali per ognuna delle UNAR di cui si richiede il riconoscimento, dove sia chiaramente visibile il contesto circostante, la forma di allevamento, e/o la sistemazione idraulico-agraria tradizionale, se utilizzata quale requisito;
b) documento di identità in corso di validità;
c) marca da bollo secondo il valore vigente;
d) consenso del proprietario quando il conduttore non è il proprietario esclusivo delle UNAR per le quali si presenta la domanda.

Qualora la domanda di riconoscimento delle UNAR è invece basata su altri requisiti tra quelli previsti, nello specifico aree:

a) aventi particolare pregio paesaggistico e ambientale;
b) appartenenti a paesaggi iscritti nel Registro Nazionale dei Paesaggi Rurali di interesse Storico, purché la viticoltura costituisca la motivazione dell'iscrizione ed i vigneti presentino le caratteristiche principali dell'iscrizione;
c) afferenti a territori che hanno ottenuto dell'Unesco il riconoscimento di eccezionale valore universale e ove il criterio di iscrizione nella lista dei siti Unesco si riferisca esclusivamente o in modo complementare alla viticoltura;
d) ricadenti in aree oggetto di specifiche leggi regionali o individuate dai piani paesaggistici volte alla conservazione e valorizzazione di specifici territori vitivinicoli,

è necessario allegare una dichiarazione sostitutiva di atto notorio nel quale indicare i riferimenti normativi e la tipologia di area a cui si fa riferimento.

Per impianti viticoli su terrazze e gradoni o su terreni aventi sistemazioni idraulico-agrarie storiche, dovrà essere fornita documentazione fotografica esaustiva allegata alla domanda di riconoscimento.
Nel caso in cui si chieda il riconoscimento di vigneti storici per vigneti estirpati e reimpiantati dopo il 1960 è altresì necessario allegare la documentazione che attesti l'esistenza del vigneto anteriormente al 1960, quale:

È comunque facoltà del conduttore richiedere la cancellazione di una o più UNAR dall'elenco dei vigneti eroici o storici.

L'istanza di cancellazione va inoltrata via PEC all'indirizzo **agrapa@postacert.regione.emilia-romagna.it**.

Gli uffici di Confagricoltura Bologna sono a disposizione per qualsiasi ulteriore informazione in merito.
(A. Caprara)

*****

3) Sblocco dei licenziamenti. Indicazioni operative dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro. Nota INL n. 5186/2021.

Con nota di prot. n. 5186, del 16 luglio 2021, l'Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) commenta la vigente disciplina sul "divieto di licenziamento", introdotto a seguito dell'emergenza sanitaria COVID ,
prospettando una chiave di lettura sistemica delle varie norme susseguitesi medio tempore, in specie il D.L. n. 41/2021, il D.L. n. 73/2021 ed il D.L. n. 99/2021.

La stessa circolare chiarisce, fornendo istruzioni operative agli uffici, le modalità di riattivazione delle procedure di conciliazione per i licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo, disciplinate dall'art. 7, L. n. 604/1966, procedure conciliative sospese a seguito del blocco dei licenziamenti individuali ed alla impossibilità quindi di effettuare le procedure "Fornero".

L'Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL), nella richiamata nota, ha opportunamente predisposto un modello di istanza atto ad attivare il tentativo di conciliazione obbligatorio.

L'INL ha inoltre diramato una tabella chiarificatrice della disciplina applicabile alle varie casistiche. Si segnala in particolare, in relazione alle specificità del comparto agricolo, come la possibilità del recesso per GMO sia ancora sospesa; ciò in quanto le aziende agricole sono destinatarie e quindi a queste si applicano le discipline previste dalla decretazione d'urgenza in ordine all'assegno ordinario, alla cassa integrazione salariale in deroga (artt. 19, 21, 22 e 22 quater, D.L. n. 18/20) così come sono destinatarie della cassa integrazione operai agricoli CISOA (imprese agricole).

Secondo l'INL quindi la facoltà di recedere dal contratto, per giustificato motivo oggettivo, è preclusa alle aziende agricole destinatarie delle citate misure sino alla data limite del 31 ottobre 2021, analogamente alle piccole imprese. Secondo l'Ispettorato (che ha perciò chiarito un dubbio espresso dagli operatori) in pratica il divieto permane ed è operativo sempre ed a prescindere dalla effettività della fruizione degli ammortizzatori rappresentati dagli strumenti di integrazione salariale. In concreto quindi non ha alcuna importanza, ai fini dell'applicazione del divieto di licenziare, il fatto che l'azienda agricola abbia sospeso o meno (o comunque ridotto) l'attività lavorativa, inoltrando le previste istanze per ottenere, in favore dei dipendenti sospesi dal lavoro, accedendo alle settimane di CIGD o di CISOA nei limiti delle disposizioni COVID.

Le aziende agricole, secondo l'INL, fino al 31 ottobre 2021 non possono in ogni caso recedere dai rapporti di lavoro anche qualora non abbiano fruito – o abbiano fruito totalmente o parzialmente - degli ammortizzatori sociali previsti dalla normativa emergenziale predisposta dai vari esecutivi per contrastare la crisi sociale e lavorativa derivante dalla pandemia.

Da ultimo si segnala come la nota dell'INL disponga, relativamente alle procedure di conciliazione, ex all'art. 7 L. n. 604/1966, in corso al momento dell'entrata in vigore del D.L. n. 18/2020 - vista la possibilità di fruizione delle ulteriori misure di integrazione salariale, che hanno dilatato il periodo di divieto - la reiterazione dell'istanza, utilizzando il predisposto modello.
(M. Mazzanti)

*****



4) Danni causati da gelate Aprile 2021 – Domande di Contributo.

Il Ministero ha riconosciuto il carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi quali le gelate verificatesi in Emilia Romagna dal 1° all' 11 Aprile 2021. Il Decreto è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 30 .

Agosto 2021, di conseguenza sarà possibile presentare domanda **entro le ore 24 del 14 Ottobre 2021.**

I comuni delimitati della provincia di Bologna sono per danni:

Produzioni apistiche, millefiori primaverili, acacia, colza, coriandolo, ciliegio e melo:
Borgo Tossignano – Casalfiumanese – Castel del Rio – Castelguelfo di Bologna – Castel San Pietro Terme – Dozza – Fontanelice – Imola – Medicina – Mordano – Bologna – Baricella – Budrio – Castenaso – Molinella – Casalecchio di Reno – Monte San Pietro – Valsamoggia – Sasso Marconi – Zola Predosa – Camugnano – Castel d'Aiano – Castel di Casio – Castiglione dei Pepoli – Gaggio Montano – Grizzana Morandi – Lizzano in Belvedere – Marzabotto – Monzuno – San Benedetto Val di Sambro – Vergato – Alto Reno Terme – Argelato – Bentivoglio – Castello d'Argile – Castel Maggiore – Galliera – Malalbergo – San Pietro in Casale – Anzola dell'Emilia – Calderara di Reno – Crevalcore – Sala Bolognese – San Giovanni in Persiceto – Sant'Agata Bolognese – Monghidoro – Monterenzio – Ozzano dell'Emilia – Pianoro – San Lazzaro di Savena – San Giorgio di Piano

Produzioni vegetali quali actinidia, albicocco, asparago, ciliegio, melo, pesche, pesche nettarine, pere, susine, vite per uva da vino
Anzola dell'Emilia - Argelato - Baricella - Bentivoglio - Bologna - Borgo Tossignano - Budrio - Calderara Di Reno - Casalfiumanese - Castel d'Aiano - Castel Del Rio - Castel Guelfo Di Bologna - Castel Maggiore - Castel San Pietro Terme - Castello D'Argile - Castenaso - Crevalcore - Dozza - Fontanelice - - Galliera - Imola -Malalbergo - Marzabotto - Medicina - Minerbio - Molinella - Mordano – Monte San Pietro - Ozzano dell'Emilia - Pianoro - Pieve Di Cento - Sala Bolognese - San Giorgio Di Piano - San Giovanni In Persiceto - San Lazzaro Di Savena - San Pietro In Casale - Sant'Agata Bolognese - Sasso Marconi - Valsamoggia - Zola Predosa - Casalecchio di Reno - Dozza Imolese

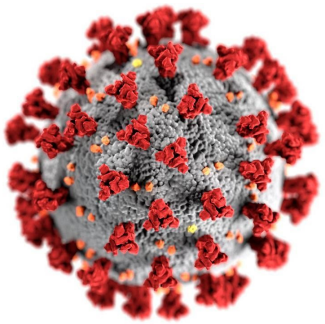
Può beneficiare degli interventi ammessi, per favorire la ripresa dell'attività, chi ha subito un danno superiore al 30% della produzione lorda vendibile aziendale, riferita all'anno 2021 rispetto alla PLV media dei tre anni precedenti o dei cinque anni precedenti, escludendo il valore più basso e quello più elevato, inoltre è possibile **richiedere l'esonero parziale** del pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali propri e per i lavoratori dipendenti.

In caso di danni alle sole produzioni vegetali, sono escluse dal calcolo dell'incidenza di danno sulla produzione lorda vendibile le produzioni zootecniche. Nel caso di aziende apistiche il calcolo dell'incidenza di danno sulla produzione lorda vendibile aziendale, dovrà includere anche le altre eventuali produzioni (vegetali e zootecniche).

Per ulteriori informazioni contattare il tecnico dell'ufficio zona di riferimento.
(S. Santoni)

*****

5) Filiere Agricole: esonero contributivo straordinario ex art. 222, c. 2, L. n. 77/2020 – istruzioni I.N.P.S..



Come si ricorderà in relazione alla emergenza COVID era stato previsto, nell'ambito della decretazione emergenziale, l'esonero straordinario della quota di contribuzione dovuta, per il periodo dal 1° gennaio al 30 giugno 2020, dai datori di lavoro delle imprese appartenenti alle filiere agrituristiche, apistiche, brassicole, cerealicole, florovivaistiche, vitivinicole, nonché dell'allevamento, dell'ippicoltura, della pesca e dell'acquacoltura.

L'INPS sul punto ha, a suo tempo emanato la circolare 12 aprile 2021, n. 57 relativamente ai requisiti ed alle modalità di accesso al predetto esonero straordinario; con successivo messaggio 7 maggio 2021, n. 1850 , l'INPS ha disposto la sospensione delle procedure correlate alla necessità di definire il modulo per l'accesso al beneficio, disponendo altresì il differimento del termine per la presentazione delle domande. Con recente circolare, n. 130 del 31 agosto 2021, l' INPS ha reso di pubblico dominio il nuovo modulo di domanda, utile agli operatori del settore agricolo, per poter accedere alle provvidenze COVID relative all'esonero contributivo disciplinato ed introdotto dall'art. 222, comma 2, L. n. 77/2020; come si ricorderà l'esonero compete ai datori di lavoro operanti in precise e specifiche filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura come innanzi meglio precisate; la nuova circolare INPS prevede poi il nuovo termine di presentazione delle domande che andranno in scadenza al 30 settembre 2021.

La nuova circolare si riallaccia alle precedenti note INPS con le quali, viste le difficoltà operative (vedi da ultimo il messaggio INPS n. 1850 del 7 maggio 2021) l'Istituto aveva previsto la sospensione del precedente modulo "*Esonero Art. 222 DL 34/2020*" per la presentazione della domanda di esonero contributivo straordinario del primo semestre 2020.

Le modificazioni da apportare erano funzionali alla semplificazione della procedura di autorizzazione dell'esonero anche tenendo conto dei pareri del Ministero dell'Agricoltura e del Ministero del Lavoro nonché delle successivamente subentrate modifiche normative (art. 19, comma 2 bis, D.L. n. 41/2021 convertito in Legge n. 69/2021).

La circolare precisa che il nuovo modulo "*Esonero Art.222 DL 34/2020*" utile per l'inoltro delle domande di esonero è disponibile nel "*Portale delle Agevolazioni*" (ex "*DiResCo*"), sul sito istituzionale *www.inps.it*; sulla base delle modifiche apportate alle norme previgenti non si dovranno più indicare dettagliatamente tutti gli aiuti concessi ovvero richiesti in attesa di esito, nel rispetto del paragrafo 3.1. del c.d. "*Quadro temporaneo*" nell'anno 2020, nel nuovo modello infatti è ora necessario dichiarare di non aver superato i limiti individuali fissati dalla comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020)1863.

Le aziende agricole che versano all'INPS la contribuzione agricola unificata CAU possono, diversamente da quanto previsto in precedenza, nella fase di compilazione della domanda, modificare l'importo precompilato dalla procedura per i periodi di competenza dal 1° gennaio 2020 al 30 giugno 2020, come risultanti negli archivi centralizzati per le emissioni dei trimestri relativi all'anno 2020.

Le domande già inoltrate in passato, utilizzando il modulo preesistente, sono dall'INPS ritenute utili per accedere all'esonero e, pertanto, non è quindi indispensabile inoltrare una nuova domanda; ciò sarà necessario unicamente per i casi nei quali l'azienda agricola intenda modificare il contenuto della domanda già agli atti dell'Istituto, in questa marginale ipotesi l'azienda ha l'obbligo di annullare l'istanza già inviata mediante la funzione "*Rinuncia allo sgravio*" e quindi potrà poi presentare una nuova domanda).

La nuova circolare INPS precisa inoltre che l'importo autorizzato in via definitiva (all'esito dell'istruttoria, del controllo dei limiti individuali e viste le compatibilità finanziarie stanziate dalla legge) verrà comunicato, tramite PEC, a ciascun contribuente.

Una volta validata e autorizzata l' istanza l'INPS procederà alla rielaborazione degli avvisi di pagamento relativi al primo e secondo trimestre 2020, considerando l'agevolazione di competenza dell'istante. La circolare prevede poi che coloro i quali non abbiano effettuato alcun versamento dei contributi del primo e secondo trimestre 2020 (in scadenza al 16 settembre e 16 dicembre 2020) dovranno procedere al versamento della contribuzione, nella diversa misura ricalcolata dall'Istituto previdenziale, entro 30 giorni dalla comunicazione dell'INPS (che sarà trasmessa a mezzo pec) con la quale l'istituto autorizza in via definitiva lo sgravio; le aziende agricole che abbiano in passato corrisposto i contributi relativi al primo e secondo trimestre 2020, con gli importi non sgravati e quindi pieni, potranno invece chiedere la compensazione delle somme, corrisposte in eccesso, con i contributi scadenti successivamente, utilizzando la modulistica (compilabile telematicamente) rinvenibile nel cassetto previdenziale dell'azienda interessata.
(M. Mazzanti)

*****

Agea
Agenzia
per le Erogazioni
in Agricoltura

6) Stoccaggio privato dei vini di qualità.

E' stata pubblicata la circolare AGEA contenente le istruzioni operative della misura "**Stoccaggio privato dei vini di qualità,** approvata con decreto ministeriale lo scorso 10 giugno**.**
Il governo ha stanziato l'importo di 10.000.000 di euro da erogare a titolo di aiuto per il bando 2021.
Informiamo che, a differenza dello stoccaggio 2020, sono state previste delle sanzioni amministrative in caso di mancato rispetto degli impegni previsti dalla misura (senza comunicazione della rinuncia che deve essere presentata prima della pubblicazione dell'elenco delle domande ammesse). È ammessa una tolleranza massima del 5% nell'ambito dei controlli sul vino stoccato rispetto all'ammesso.

L'aiuto è destinato ai produttori vinicoli che hanno prodotto vino e che si impegnano allo **stoccaggio dei vini sfusi e/o imbottigliati** a IGT, a DOCG e DOC certificati o atti a divenire tali alla data di pubblicazione del DM 10 giugno 2021.

L'importo dell'aiuto è determinato in:

- 0,060 euro/hl/giorno per i vini a DOCG e DOC
- 0,040 euro/hl/giorno per i vini a IGT.

Il periodo di stoccaggio è fissato in 6 mesi.

I quantitativi di vino oggetto di richiesta di stoccaggio devono essere detenuti presso gli stabilimenti dei produttori, o in altri stabilimenti in nome e per conto del produttore, e riportati nel registro telematico alla **data del 15 giugno 2021**.

Il quantitativo di vino che può formare oggetto della domanda non può essere inferiore a 100 ettolitri e superiore a 4.000 ettolitri.

Le domande di accesso alla misura dovranno essere presentate sul portale SIAN **a partire dal 20/09/2021 e fino al 24/09/2021**.

Le domande contengono le seguenti indicazioni:

- le generalità del richiedente e l'indicazione dello stabilimento in cui si trova il vino oggetto di richiesta di stoccaggio;
- il quantitativo per cui si richiede lo stoccaggio (DOCG, DOC e IGT o vino atto a divenire tale).

Ciascuna domanda fa riferimento ad **un singolo stabilimento identificato** e censito nel registro telematico del produttore stesso o di altro soggetto, che dovrà essere indicato in domanda, che detiene il quantitativo di vino per cui si richiede lo stoccaggio, in nome e per conto del produttore richiedente.

Al termine del periodo di presentazione AGEA pubblica l'elenco provvisorio delle domande ammissibili ed il relativo contributo calcolato sulla base delle risorse disponibili. Se il contributo erogabile supera l'importo complessivo ammissibile in virtù delle risorse finanziarie disponibili, verrà effettuata una riduzione proporzionale dei volumi di vino oggetto di stoccaggio.

Entro cinque giorni lavorativi dalla pubblicazione dell'elenco delle domande ammesse, **i produttori** presenti nell'elenco **sono tenuti a comunicare la mancata accettazione dell'eventuale riduzione apportata**.

La mancata comunicazione della rinuncia entro i termini stabiliti equivale ad una tacita accettazione dei volumi oggetto di stoccaggio e del contributo ammesso.

Decorso il termine per la presentazione delle comunicazioni di mancata accettazione, AGEA provvede a pubblicare l'elenco definitivo delle domande ammissibili ed il relativo contributo, calcolato tenendo conto delle rinunce acquisite.

Entro cinque giorni lavorativi dalla pubblicazione da parte di AGEA dell'elenco definitivo delle domande ammesse, i produttori perfezionano la domanda di accesso con i seguenti elementi:

- l'indicazione puntuale dei vasi vinari e dell'ubicazione delle bottiglie (ripartite per tipologia di vino) in cui i vari quantitativi sono detenuti;
- per ogni tipologia di vino tutte le informazioni necessarie all'identificazione del prodotto oggetto di stoccaggio e, in caso di vino certificato, il numero della Certificazione di idoneità e la relativa data;
- eventuale indicazione di richiesta di pagamento anticipato.

L'inizio del periodo di stoccaggio decorre dalla data di presentazione della domanda di perfezionamento.

Il soggetto beneficiario che presenta domanda di perfezionamento con richiesta di pagamento anticipato ai fini della liquidazione anticipata dell'aiuto deve produrre apposita polizza fidejussoria a favore dell'OP AGEA per un importo pari al 110% dell'aiuto ammissibile.

La polizza fidejussoria può essere presentata ad AGEA entro il 30° giorno dopo la chiusura dei termini per la presentazione della domanda di perfezionamento. La polizza deve essere redatta in maniera conforme al fac-simile di AGEA.
(A. Caprara)

*****

7) Stelle al Merito 2022.



Il Ministero del Lavoro, sulla base delle disposizioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n.143, pur tenendo conto dell'emergenza sanitaria connessa al COVID, ha diramato le istruzioni relative alle candidature per le "Stelle al Merito del lavoro" valevoli per l'anno 2022.

Il Ministero informa che le proposte di candidatura devono essere inoltrate dalle aziende, dalle organizzazioni sindacali ed assistenziali o direttamente dai lavoratori interessati agli ispettorati Interregionali del Lavoro ed agli Ispettorati Territoriali del Lavoro aventi sede nei capoluoghi di Regione diversi da quelli su cui insistono gli IIL, nonché, in considerazione della peculiarità della Regione Calabria, all'ITL di Reggio Calabria, anche per il tramite dei relativi Ispettorati Territoriali, entro e non oltre il termine del **31 ottobre 2021**.

Sono interessati anche i lavoratori italiani all'estero; le eventuali candidature dovranno essere inoltrate alla Rappresentanza diplomatica o all'Ufficio consolare di riferimento.
Le istanze dovranno essere integrate con i seguenti documenti:
1) Autocertificazione relativa alla nascita;
2) Autocertificazione relativa alla cittadinanza italiana;
3) Attestato di servizio o dei servizi prestati presso una o più aziende fino alla data della proposta o del pensionamento indicando l'attuale o l'ultima sede di lavoro;
4) Attestato relativo alla professionalità, perizia, laboriosità e condotta morale in azienda;
5) *Curriculum vitae*;
6) Autorizzazione da parte dell'interessato al trattamento dei dati personali (artt. 13-14 GDPR – Regolamento UE 2016/679);
7) residenza, recapito telefonico ed *e-mail* ove disponibile.
Le attestazioni di cui ai punti 3) e 4) ed eventualmente il *curriculum vitae* di cui al punto 5) potranno essere anche contenuti in un documento unico rilasciato dalla Ditta presso cui il lavoratore presta servizio.

Per ogni eventuale informazione, il candidato potrà rivolgersi direttamente alle strutture competenti – Ispettorati Interregionali del Lavoro e Ispettorati Territoriali, aventi sede nei capoluoghi di regione diversi da quelli su cui insistono gli IIL

Spedizione in abbonamento postale
D.L. 353/2003 Conv. In L. 27/02/04
n. 46 art. 1, comma 2

Reg. Canc. Tribunale di Bologna
n. 6240 del 04/01/1994

Direttore Responsabile Massimo Mazzanti
Redazione Maria-Stefania Devescovi
Editrice
Confagricoltura Bologna - Unione Prov. Agricoltori
Via Tosarelli, n. 155 - 40055 Villanova di Castenaso (BO)
Tel. 051.78.39.19 Fax. 051.78.39.00

Questa testata è associata a
USPI
Unione Stampa Periodica Italiana

Consultabile sul nostro sito: **www.confagricoltura.org/bologna/**